

Finanziamento – diritto al credito - normativa emergenziale – diniego – illegittimità – effetti (d.l. n. 23/2020, art. 13)

In presenza dei requisiti, previsti dalla normativa emergenziale, atti a consentire la garanzia statale sul finanziamento richiesto, nessuna ulteriore valutazione di merito creditizio può ostacolare l'erogazione del finanziamento stesso. (MDC)

FATTO

La società ricorrente (una s.r.l. semplificata) ha esposto di aver richiesto un finanziamento alla banca resistente, finalizzata a fruire della misura emergenziale di sostegno alle PMI per affrontare l'emergenza pandemica contemplata dall'art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. 23/2020 (c.d. decreto Liquidità).

Tale disposizione prevede la possibilità di ottenere, nei limiti di un importo massimo di euro 30.000,00, finanziamenti coperti al 100% dal fondo di garanzia per le PMI.

Ha rappresentato inoltre: di aver inviato all'intermediario la richiesta di mutuo corredata della sola documentazione prescritta per legge; che, nondimeno, la banca aveva richiesto un'integrazione documentale; di aver, comunque, ottemperato a tale richiesta, consegnando l'ulteriore documentazione; che, pur avendo ricevuto anche l'ulteriore documentazione, la banca aveva comunque negato la concessione del finanziamento adducendo, quale motivazione, la risultanza di segnalazioni pregiudizievoli a nome dei soci.

Reputato illegittimo il rifiuto opposto dalla banca, poiché fondato su valutazioni di merito creditizio non richieste dalla disciplina del prestito d'emergenza, la ricorrente si è dunque rivolta all'Arbitro per chiedere la condanna della resistente all'accoglimento della domanda di finanziamento o, in subordine, a chiarire le ragioni del diniego.

L'intermediario resistente, costituendosi, ha preliminarmente eccepito che la domanda sarebbe volta a sollecitare una pronuncia costitutiva; nel merito ha richiamato l'orientamento costante dell'ABF secondo cui non sussiste in capo all'intermediario un obbligo di far credito ma solo un dovere di collaborazione e buona fede, teso a rendere edotto il cliente delle ragioni di un eventuale diniego, e ha dedotto di avere, nel caso in oggetto, tenuto una condotta corretta e rispettosa delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza. Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso; e, in via subordinata e nel merito, il suo rigetto per infondatezza.

In sede di repliche la ricorrente ha confermato che la posizione di un socio risultava segnalata nelle banche dati creditizie, ma ha altresì evidenziato che la situazione patrimoniale del socio è irrilevante rispetto a quella della società; ha aggiunto, in punto di diritto, che l'esclusione della verifica del merito creditizio rappresenta una semplificazione dell'ordinario agire delle banche giustificata dalla natura eccezionale della misura legislativa invocata, la quale ha ad oggetto un prestito destinato a soggetti che versano in crisi di liquidità per circostanze estranee alla propria sfera di controllo, sì che negare il finanziamento garantito si risolverebbe nella compromissione della posizione di aziende in salute prima dell'emergenza pandemica.

Nelle controrepliche l'intermediario ha dedotto di aver chiarito "con dovizia di particolari" il motivo del diniego sia nel riscontro al reclamo, sia nelle controdeduzioni fosse stato.

DIRITTO

La questione su cui il Collegio è chiamato a esprimersi ha ad oggetto la legittimità del diniego di un finanziamento, richiesto ai sensi dell'art. 13 d.l. 23/2020, opposto dall'intermediario a una s.r.l.s., motivato da riscontrate "segnalazioni pregiudizievoli a nome dei soci" emergenti dalle banche dati creditizie.

È incontestato tra le parti che il ricorrente ha prodotto sia la documentazione richiesta dalla legge per ottenere il finanziamento interamente garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI (il c.d. allegato 4), sia l'ulteriore documentazione richiesta dalla banca per verificare la fattibilità dell'operazione creditizia.

Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio reputa opportuno richiamare, in punto di diritto, il costante orientamento dell'Arbitro circa l'insussistenza, in capo alle banche e agli altri soggetti abilitati all'erogazione di finanziamenti al pubblico, di un obbligo generale di far credito; cui si accompagna, però, *«l'attuale sussistenza di un diritto del cliente a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell'eventuale diniego di credito»* (Coll. coord. n. 6182/2013).

Il Collegio rileva anzitutto che, a maggior ragione nell'attuale momento storico, addurre come motivo di rifiuto all'erogazione di un prestito "emergenziale" richiesto da una persona giuridica (sia pur in forma di s.r.l.s.), circostanze relative alla posizione personale di un socio (persona fisica terza rispetto alla compagine sociale di cui pure, finché è titolare della quota, fa parte), mal si concilia con le concrete circostanze individuali che, per orientamento consolidato dell'Arbitro, devono sorreggere le indicazioni che, *ex fide bona*, la banca deve offrire al cliente cui rifiuta un finanziamento.

Tanto osservato, la questione si risolve, *in limine* e anche a prescindere dalle particolari circostanze del caso concreto, attraverso l'interpretazione della disposizione, di natura evidentemente eccezionale (come eccezionale è l'evento pandemico), dettata dall'art. 13, comma 1, lett. m), del c.d. decreto liquidità. Più in particolare, occorre verificare se tale disposizione implichi una deroga — e se sì, quanto ampia — al principio generale dell'insussistenza di un obbligo di far credito in capo alle banche.

Per i motivi che subito si illustreranno, il Collegio reputa tale deroga sussistente.

Innanzitutto rilevano i principi costituzionali e, in particolare, il dovere inderogabile di solidarietà economica e sociale, cui ovviamente anche le banche sono astrette, nonché il limite negativo alla libertà di iniziativa economica rappresentato dall'utilità sociale. Nel contesto dell'emergenza pandemica, la scelta del legislatore dell'urgenza è stata di *«contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi»* (v. le premesse del decreto liquidità): e tali misure di sostegno, per una pluralità di intuibili ragioni, inevitabilmente implicano un contributo fattivo delle banche.

Tale contributo, che mirando al raggiungimento di obiettivi di utilità sociale, potrebbe già indurre a ripensare, nell'ottica dell'eccezionalità del momento storico attuale, l'insindacabilità del merito creditizio, tradizionalmente fondata sul comma 1 dell'art. 41 Cost., è tanto più esigibile perché i rischi connessi all'erogazione di finanziamenti a soggetti potenzialmente non meritevoli sono straordinariamente temperati dalla totale garanzia statale a copertura dei finanziamenti di piccolo importo [come quelli previsti dall'art. 13, comma 1, lett. m), del decreto liquidità], sì da non confliggere, ad avviso del Collegio, con le regole della sana e prudente gestione del credito.

A ben vedere, infatti, il contributo richiesto agli intermediari autorizzati all'erogazione del credito, finalizzato ad «assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19» (v. art. 1 decreto liquidità), mentre mira a salvaguardare la sopravvivenza stessa degli operatori economici direttamente incisi dalla pandemia, non comporta un apprezzabile sacrificio del loro proprio interesse proprio, sì che, nel rapporto privatistico, trova pure nella clausola generale della buona fede oggettiva un solido sostegno.

Il Collegio non ignora che, tra le ragioni poste a fondamento della perdurante vigenza, anche in tempi eccezionali e a fronte di norme eccezionali, del principio negatorio di un obbligo di far credito, stiano i comprensibili timori degli operatori creditizi di incorrere in responsabilità, civili (es.: abusiva concessione del credito), se non addirittura penali (es. : concorso nel reato di bancarotta semplice). Tuttavia, reputa che i presupposti (sia positivi, sia negativi) richiesti dalla norma per accedere alla garanzia statale del finanziamento siano elementi sufficientemente dettagliati da escludere che i finanziamenti richiesti in presenza dei detti presupposti possano ritenersi civilmente o penalmente illeciti. E ciò, in disparte l'esimente — dell'illecito sia civile, sia penale — offerta dall'adempimento di un dovere.

D'altro canto l'art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 23/2020 non consente a qualsiasi operatore economico di accedere al prestito garantito, ma richiede una pluralità di requisiti, e, in particolare:

- i) che il richiedente autocertifichi che la crisi di liquidità è una diretta conseguenza dell'evento pandemico;
- ii) che l'importo richiesto, comunque non superiore a 30.000,00 euro, sia:
 - a) pari a non più del doppio della spesa salariale (inclusiva degli oneri sociali) annua del richiedente; ovvero, alternativamente,
 - b) pari a non più del 25% del fatturato totale del richiedente come risultante dall'ultimo bilancio o dall'ultima dichiarazione dei redditi;
- iii) che il richiedente non abbia, al momento della richiesta, esposizioni nei confronti del circuito bancario classificate come deteriorate ai sensi dell'art. 47-bis, § 4, Reg. (UE) n. 575/2013 (CRR), pur potendo esibire esposizioni classificate come inadempienze probabili o deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), della circ. Banca d'Italia n. 272 del 30.7.2008.

L'insieme di questi requisiti è di particolare rilievo ai fini dell'interpretazione della disposizione oggetto di analisi, poiché dimostra:

- A) che la norma non si presta a strumentalizzazioni e abusi, nella misura in cui non consente di accedere al credito garantito a operatori economici costituiti *ad hoc*, e ciò in quanto la concessione del credito presuppone comunque che i richiedenti abbiano una storia trascorsa e dimostrino, almeno per il passato, un volume di affari superiore al credito richiesto;
- B) in ogni caso, che il legislatore stesso ha previsto che la misura serva anche a sostenere operatori economici che avevano già manifestato difficoltà restitutorie, purché non così gravi da classificare le relative esposizioni come deteriorate ai sensi del regolamento CRR.

Alla luce di ciò si comprende:

- I) perché “*l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione*”;
- II) perché “*il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti*”;

III) perché la banca non debba “*attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo*”.

Alla luce del complessivo ordito tessuto dal legislatore dell'emergenza, nonché degli apicali principi costituzionali che ovviamente presiedono all'interpretazione della norma in esame, pare dunque al Collegio che, in presenza dei requisiti, positivi e negativi, richiesti dalla norma per consentire la garanzia statale sull'intero finanziamento richiesto, non residuino spazi, alla banca erogatrice delle somme richieste, per valutazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle, di natura eminentemente formale, indicate dalla lett. m) dell'art. 13, comma 1, d.l. 18/2020. Pertanto, verificati i detti requisiti formali, nessuna ulteriore valutazione di merito creditizio può ostacolare l'erogazione del finanziamento emergenziale richiesto.

Al contempo, e per sgombrare il campo da una possibile, residua obiezione, pare al Collegio che proprio queste valutazioni formali giustifichino il riferimento ai “*costi di istruttoria*” contenuto nella disposizione in esame, sia pur al fine di contenerne l'entità fissando, per gli stessi e per i collegati costi di gestione, un tetto massimo pari “*al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento*”.

P. Q. M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rivalutazione dell'istanza del ricorrente nei termini di cui in motivazione (.omissis...).